



Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del xxxx²,
decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del ... 2016³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

Le leggi federali seguenti sono adottate nella versione qui allegata:

1. modifica della legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri;
2. modifica della legge federale del 7 ottobre 1994⁶ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati;

1 RS 101
2 FF xxxx xxxx
3 RS ...; FF xxxx xxxx
4 RS 0.362.31
5 RS 142.20
6 RS 360

3. modifica della legge del 18 marzo 2005⁷ sulle dogane.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi di cui all'allegato.

⁷ RS 631.0

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁸ sugli stranieri

Art. 72 Interventi internazionali di rimpatrio

¹ La SEM e i Cantoni partecipano agli interventi internazionali di rimpatrio previsti dal regolamento (UE) 2016/1624⁹.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può concludere con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen degli accordi riguardanti l'impiego di personale della SEM e dei Cantoni per interventi internazionali di rimpatrio nonché l'impiego di terzi per il monitoraggio degli interventi.

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia concorda con i Cantoni le modalità degli impieghi.

⁴ Per il monitoraggio dei rimpatri si applica, per analogia, l'articolo 71a capoverso 1.

2. Legge federale del 7 ottobre 1994¹⁰ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati

Art. 5 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'Ufficio federale di polizia (fedpol), d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell'AFD. Nel quadro dei compiti delegati da fedpol, gli agenti di collegamento dell'AFD sono equiparati a quelli di fedpol per quanto riguarda l'accesso ai sistemi d'informazione e il diritto di trattare i dati, purché ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti.

⁸ RS 142.20

⁹ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, nella versione della GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

¹⁰ RS 360

3. Legge del 18 marzo 2005¹¹ sulle dogane

Art. 92, rubrica, nonché cpv. 3–6

Impieghi all'estero

³ Nell'ambito di provvedimenti internazionali, l'AFD può mettere a disposizione di Stati esteri e dell'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen il materiale di sorveglianza delle frontiere.

⁴ L'AFD può impiegare agenti di collegamento all'estero e assegnare loro in particolare i seguenti compiti:

- a. raccolta di informazioni strategiche e tattiche necessarie all'AFD per l'adempimento dei propri compiti previsti dalla legge;
- b. scambio di informazioni tra le autorità partner nello Stato d'accoglienza e presso organizzazioni internazionali nonché tra le autorità svizzere;
- c. promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia.

⁵ L'AFD, d'intesa con l'Ufficio federale di polizia (fedpol), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol. Nel quadro dei compiti delegati dall'AFD, gli agenti di collegamento di fedpol sono equiparati a quelli dell'AFD per quanto riguarda l'accesso ai sistemi d'informazione e il diritto di elaborare i dati, purché ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti.

⁶ Il Consiglio federale è autorizzato a:

- a. concludere trattati internazionali di cooperazione concernenti l'impiego di personale dell'AFD in seno all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen;
- b. concordare con le autorità estere competenti l'impiego di agenti di collegamento dell'AFD.

¹¹ RS 631.0